

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
Provincia di Cosenza
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n. 18 del 22/03/2023

Oggetto: proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 13.03.2023 avente ad oggetto: BP 2023/2025- Anno 2023 canone unico Patrimoniale di concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria – determinazione tariffe - anno 2023 – conferma.

Il sottoscritto dott. Innocenzo Siciliano, nominato revisore unico del comune di Marano Principato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 12/09/2022, procede al rilascio del parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 13/03/2023, avanzata dall'Ente in data 17/03/2023 a mezzo PEC di cui all'oggetto.

Richiamato l'art. 239, del d. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede al comma 1, lettera b .1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

Considerato che l'art. 1 - commi da 816 a 836 - della legge 27.12.2019, n. 160, introduce dal 1° gennaio 2021 un nuovo **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** che sostituisce, fra l'altro, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Rilevato che detta norma dispone la disciplina del canone da parte degli enti con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30-07-2021 ad oggetto: "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.";

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

- b)** la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- l'art. 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i quali prevedono, con riferimento alla classe demografica dell'Ente, la tariffa standard annua e giornaliera in base alla quale si applica il canone;

Considerato che il Comune di Marano Principato, classificato tra i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019, applica il canone in base alle seguenti tariffe: tariffa standard annua nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare € 30,00; tariffa standard giornaliera nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare € 0,60 giornaliera; mentre per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, il canone dovuto è di € 1,50 per comuni fino a 20.000 abitanti moltiplicato le utenze complessive e che, in ogni caso, l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a €. 800,00 annui;

Considerato, inoltre, che il Comune di Marano Principato, classificato tra i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, commi 841 e 842, della L. 160/2019 applica il canone in base alle seguenti tariffe: tariffa standard annua nel caso in cui l'occupazione aree e spazi destinati a mercati si protragga per l'intero anno solare € 30,00/mq; tariffa standard giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare € 0,60/mq. giornaliera e che tale tariffa sostituisce, oltre che il precedente prelievo TOSAP, altresì il prelievo sui rifiuti di cui al comma 639, 667 e 668 dell'art. 1 legge 27.12.2013, n. 147;

Visto l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Dato atto che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che il Canone di che trattasi sia disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello dei canoni e dei tributi che sostituisce, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Ritenuto, pertanto, da parte dell'Ente di procedere alla definizione e approvazione delle **tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2023**, come indicate nell'allegato "A" riguardante le tariffe per la diffusione dei mezzi pubblicitari e diritti sulle pubbliche affissioni e nell'allegato "B" riguardante le tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed aree mercatali, nel rispetto del Regolamento approvato con deliberazione di C.C n. 11 del 30-07-2021 e al fine di garantire gli equilibri del gettito di entrata;

Dato atto che, ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di suolo per gli spazi soprastanti e sottostanti le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate dal summenzionato Regolamento nelle categorie di cui allegato "A" al predetto Regolamento;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2022 è pari a n. 3065 residenti per cui le tariffe standard risultano le seguenti come da Allegato "A"), quale parte integrante della deliberazione;

Preso atto che i previgenti tributi sono sostituiti dal Canone Unico patrimoniale ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale

dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- il comma 3 dell’articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa alla disposizione di cui al comma 169 sopra richiamato, disponendo che: *“ Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. [1, comma 169](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”*;
- l’art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l’approvazione del bilancio previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali;

Vista la L. 197/2022 che ha fissato i termini di approvazione BP/2023-2025 – Anno 2023 al 30-04-2023, salvo ulteriori necessarie proroghe;

Visto, in particolare, l’art. 1 c. 838 della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che *“modifica la disciplina del Canone Unico Patrimoniale”* intervenendo sulla definizione di *“area comunale”* mediante la cancellazione dell’inciso *“di Comuni”* che aveva generato perplessità sulla corretta interpretazione della norma (art. 1 c. 818 L. 160/2019);

Considerato, pertanto, la necessità da parte dell’Ente di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell’allegato alla presente deliberazione da applicare con decorrenza 1° gennaio 2023 sulla base della normativa vigente e del Regolamento comunale anzidetto;

Vista la deliberazione di G.C. n. 39/11.04.2022 ad oggetto: *“Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria. Conferma tariffe anno 2021 per l’anno 2022.”*;

Ritenuto confermare per l’anno 2023 le suddette tariffe e di cui all’all. A della deliberazione n° 33 del 13.03.2023;

Rilevato che il gettito calcolato dall’Ente, in via presuntiva, sulla base delle tariffe proposte, assicura un gettito non inferiore a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone;

VISTO

- il parere tecnico favorevole rilasciato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Responsabile del Servizio Vigilanza Sindaco Dott. Giuseppe Salerno;
- il parere contabile favorevole rilasciato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Responsabile dei Servizi finanziari dell'ente Rag. Emilia Molinaro;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;
- il vigente statuto comunale;
- la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);
- le tariffe applicate in base a quelle standard ordinarie di cui alla L. 160/2019;

IL REVISORE UNICO

esprime parere favorevole, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. **33** del 13.03.2023 avente ad oggetto **l'approvazione e conferma delle tariffe del canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, come da Regolamento, **con decorrenza 1° gennaio 2023**, così come riportato nel prospetto che si allega alla deliberazione n. 33 del 13.03.2023 quale parte integrante – denominato All. "A".

Letto, confermato, sottoscritto

Corigliano-Rossano, 22/03/2023

L'Organo di revisione

Dott. Innocenzo Siciliano